

Modifiche alla “Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, acque reflue e digestati e programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola” (DGR n. 585 del 16.12.2020) per l'introduzione di misure aggiuntive al programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola.

La “Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, acque reflue e digestati e programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola” (DGR n. 585 del 16.12.2020) è così modificata:

All'articolo 39, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. Le distanze di cui ai punti a) e b) del comma 1 del presente articolo sono raddoppiate quando i corsi d'acqua superficiali, le acque lacuali, marino costiere e di transizione sono classificati in uno stato di qualità ecologico sufficiente, scarso o cattivo ai sensi del D.M. n.260/2021.”

All'articolo 39 il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. È vietato l'utilizzo dei letami, dei materiali assimilati, dei concimi azotati e ammendanti organici:
a) su terreni con pendenza maggiore del 15%;
b) su terreni con pendenza maggiori dell'8% senza copertura.”

All'articolo 39, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

“8-bis. Su terreni con pendenza maggiore del 2%, fatto salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo, la distribuzione dei letami, dei materiali assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici deve essere seguita dall'interramento degli stessi nelle 24 ore successive allo spandimento.”

All'articolo 39, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma:

“11-bis. Nei casi di cui al comma 11 del presente articolo, si raccomanda l'introduzione di fasce tampone di 2 metri di ampiezza se la distribuzione è effettuata con tecniche di spandimento per iniezione o distribuzione a strisce, o di 4 metri per spandimenti superficiali. L'ampiezza della fascia tampone è raddoppiata in presenza di pendenze superiori al 2%.”

All'articolo 40 comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“i) nei seguenti casi di terreni in pendenza:
i.1 su terreni con pendenza maggiore del 15%;
i.2 su terreni con pendenza maggiore dell'8% senza copertura.”

All'articolo 40 comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

“i-bis) la distribuzione dei liquami su terreni con pendenza maggiore del 2%, fatto salvo quanto previsto alla lettera i) del comma 1 del presente articolo, deve avvenire con le seguenti modalità:

- i-bis.1 iniezione diretta al terreno;
- i-bis.2 sui seminativi in prearatura mediante spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore;
- i-bis.3 sulle colture prative, mediante spandimento a raso;
- i-bis.4 su colture cerealicole o di secondo raccolto, in copertura, adottando una distribuzione rasoterra a strisce o superficiale a bassa pressione;
- i-bis.5 sui seminativi, durante le operazioni di aratura, mediante spandimento per scorrimento dentro il solco aperto dall'aratro, con interrimento immediato.”

All'articolo 40 comma 1, dopo la lettera k) è aggiunta la seguente:

“l) Le distanze di cui ai punti a) e b) del comma 1 del presente articolo sono raddoppiate quando i corsi d'acqua superficiali, le acque lacuali, marino costiere e di transizione sono classificati in uno stato di qualità ecologico sufficiente, scarso o cattivo ai sensi del D.M. n. 260/2021.

All'articolo 40, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

“4.bis Nei casi di cui al comma 4 del presente articolo, si raccomanda l'introduzione di fasce tampone di 2 metri di ampiezza se la distribuzione è effettuata con tecniche di spandimento per iniezione o distribuzione a strisce, o di 4 metri per spandimenti superficiali. L'ampiezza della fascia tampone è raddoppiata in presenza di pendenze superiori al 2%.”

All'articolo 45 comma 5 lettera b), dopo le parole "Caratteristiche del terreno e dotazione in elementi nutritivi" sono aggiunte le seguenti:

"e contenuto dei nitrati nelle acque irrigue."

All'articolo 45 comma 5 lettera b), dopo il punto b.5 è aggiunto il seguente:

"b.6. per ogni area omogenea di cui al punto a), determinazione analitica del contenuto in nitrati delle acque di irrigazione al fine di valutare gli apporti complessivi di azoto alle colture."

All'articolo 47, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Dal primo di ottobre a fine marzo è obbligatorio praticare colture di copertura (graminacee e/o brassicacee), su almeno il 30% della superficie agricola aziendale e per un periodo non inferiore a 60 giorni, a cui non dovranno essere apportati effluenti di allevamento, fertilizzanti organici o di sintesi."

All'articolo 49, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"4. L'elaborazione del Piano di Concimazione Aziendale di cui al comma 5 dell'articolo 45 della presente disciplina deve tenere conto dell'apporto di azoto dovuto ai nitrati contenuti nelle acque utilizzate per l'irrigazione."